



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Reddito di impresa

- 4 | **Società di comodo – l'affitto d'azienda non salva dalla disciplina - Cassazione n. 26728 del 13/11/17**
- 4 | **Deducibilità dei costi – la strumentalità dei costi non è astratta ma deve essere provata in concreto - Cassazione n. 26233 del 3/11/17**

Iva

- 5 | **IVA - Recupero a tassazione di costi per operazioni inesistenti - Cassazione n. 28066 del 24/11/17**
- 5 | **Diritto di difesa nei procedimenti relativi alla determinazione della base imponibile IVA - Corte di giustizia UE n. 298/3 del 09/11/17**
- 5 | **Crediti insoddisfatti: tempi ragionevoli per la riduzione della base imponibile IVA - Corte di giustizia UE n. 887 del 23/11/17**
- 5 | **Scriminato l'omesso versamento IVA nel concordato preventivo - Cassazione n. 52542 del 17/11/17**

Irap

- 6 | **Irap – l'ortopedico che si avvale di una clinica non è soggetto a imposta - Cassazione n. 25245 del 25/10/17**
- 6 | **Irap – l'avvocato che corrisponde compensi ad altri professionisti non è soggetto a imposta - Cassazione n. 26332 del 7/11/17**
- 6 | **Irap – l'avvocato che corrisponde compensi ad altri professionisti non è soggetto a imposta - Cassazione n. 26332 del 7/11/17**
- 6 | **Irap – Professionista docente, membro di CDA, CTU, ma non svolge attività professionale – non è soggetto all'imposta - Cassazione n. 26654 del 10/11/17**
- 6 | **Irap - compensi e spese consistenti non evidenziano l'autonoma organizzazione - Cassazione n. 28636 del 29/11/17 e n. 28642 del 29/11/17**
- 7 | **Irap - il secondo dipendente assunto per sostituire la dipendente in maternità non fa scattare l'imposta - Cassazione n. 27378 del 17/11/17**

Fiscalità persone fisiche

- 7 | **Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Svizzera - Trattamento di fine rapporto e incentivo all'esodo devono essere tassati nel luogo in cui l'attività lavorativa è prestata - Cassazione n. 27773 del 22/11/17**
- 7 | **Convenzioni contro le doppie imposizioni – ai fini della residenza in uno Stato contraente per "abitazione permanente" si intende un fabbricato di cui il contribuente può comunque disporre a qualsiasi titolo - Cassazione n. 26638 del 10/11/17**
- 8 | **Plusvalenza da permuta di cosa esistente (terreno) con cosa futura (fabbricato da realizzare) – la plusvalenza si realizza quando la cosa futura viene ad esistenza, ossia con l'ultimazione del processo edificatorio - Cassazione n. 27303 del 17/11/17**

Accertamento questioni sostanziali

- 8 | **Accertamento induttivo puro – devono considerarsi anche i componenti negativi di reddito - Cassazione n. 28740 del 30/11/17**
- 8 | **Incongruità riscontrata per più annualità - Cassazione n. 28171 del 24/11/17**

Accertamento questioni procedurali

- 9 | **Rateazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato – Mancato versamento di una rata – l'esclusione di decadenza dalla rateazione per inadempimenti di lieve entità si applica solo a decorrere dal 31/12/14 - Cassazione n. 26631 del 9/11/17**

Contenzioso tributario

- 9 | **Circolari in materia tributaria - non possono introdurre adempimenti non previsti dalla legge -**
Cassazione n. 25905 del 31/10/17
- 9 | **Contenzioso – la specificità dei motivi nell’appello -** *Cassazione n. 27480 del 20/11/17*
- 10 | **Giurisdizione tributaria - l’opposizione a un atto di precetto di natura tributaria -** *Cassazione n. 24965 del 23/10/17*
- 10 | **Motivazione della sentenza -** *Cassazione n. 25432 del 26/10/17*
- 10 | **Appello e omessa indicazione delle parti -** *Cassazione n. 26313 del 7/11/17*

Fiscale - varie

- 10 | **TARSU - immobili storici -** *Cassazione n. 26719 del 13/11/17*
- 11 | **Si paga l’accisa anche sui prodotti oggetto di furto -** *Cassazione n. 26419 del 7/11/17*

REDDITO D'IMPRESA

Società di comodo – l'affitto d'azienda non salva dalla disciplina**Cassazione n. 26728 del 13/11/17**

L'affitto d'azienda non rientra tra le cause "oggettive e straordinarie" di cui all'art. 30, Legge n. 724/94 per giustificare il minor reddito dichiarato ai fini della disapplicazione della disciplina delle società di comodo.

Il meccanismo deterrente della disciplina delle c.d. società di comodo consiste nel fissare un livello minimo di ricavi e proventi correlato al valore di determinati beni patrimoniali, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, con conseguente presunzione di un reddito minimo, stabilito in base a coefficienti medi di redditività di detti elementi patrimoniali di bilancio. Spetta, poi, al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando l'esistenza di oggettive situazioni di carattere straordinario, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto.

L'affermazione che l'affitto dell'azienda esclude dall'ambito applicativo della normativa in esame la società è di per sé inidonea ai fini della prova contraria richiesta dalla legge: una volta che la contribuente non aveva conseguito i ricavi e i conseguenti redditi presunti dalla legge, avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di particolari situazioni oggettive e straordinarie che avevano impedito il raggiungimento di tali soglie".

Allo stesso modo l'aver fatto riferimento alla crisi del settore ed ad alcune, imprecisate, difficoltà gestionali, semplicemente "indicate", nonché ad un contratto di affitto di azienda (peraltro stipulato con società costituite tra gli stessi soci della contribuente) senza riscontri oggettivi e dati concreti, non consente di affermare che la società abbia correttamente documentato e provato le cosiddette "cause oggettive e straordinarie" stabilite dall'art. 30 della l. 724/1994, al fine di giustificare il minor reddito dichiarato.

Deducibilità dei costi – la strumentalità dei costi non è astratta ma deve essere provata in concreto**Cassazione n. 26233 del 3/11/17**

In tema di determinazione del reddito d'impresa, non è sufficiente, ai fini della deduzione dei costi, che l'attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza che ha un valore meramente indiziario circa la sua inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa, incombendo sul contribuente l'onere di dimostrare che un'operazione, apparentemente isolata e non diretta al mercato, sia inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore.

Nel caso di specie – concernente la deducibilità di canoni di leasing di due imbarcazioni da parte di una società immobiliare - non vi è alcuna prova che l'imbarcazione oggetto della ripresa fiscale sia stata noleggiata a terzi, ma soltanto a una società di cui sono soci le stesse persone fisiche della Immobiliare né risulta che l'imbarcazione stessa sia stata dalla S.S. a sua volta noleggiata a terzi.

In buona sostanza, manca l'accertamento in fatto dell'utilizzo strumentale del bene de quo e quindi in ultima analisi, in diritto, difetta la concreta possibilità di affermare che i costi ad esso correlativi siano inerenti all'attività economica della società contribuente verificata.

IVA

IVA - Recupero a tassazione di costi per operazioni inesistenti**Cassazione n. 28066 del 24/11/17**

Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (tra le altre, sentenza n. 428 del 14/1/15). In tal caso, il giudice di merito deve prendere in considerazione il quadro indiziario complessivo, al fine di accertare se le operazioni commerciali oggetto della fornitura siano state effettivamente poste in essere e, quindi, di stabilire la reale entità dell'evasione contestata.

Diritto di difesa nei procedimenti relativi alla determinazione della base imponibile IVA**Corte di giustizia UE n. 298/3 del 09/11/17**

Il principio generale di diritto dell'Unione del rispetto dei diritti della difesa deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi alla verifica e alla determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, un soggetto privato deve avere la possibilità di ricevere, a sua richiesta, le informazioni e i documenti contenuti nel fascicolo amministrativo e presi in considerazione dall'autorità pubblica per l'adozione della sua decisione, a meno che obiettivi di interesse generale giustificano la restrizione dell'accesso a dette informazioni e a detti documenti.

Crediti insoddisfatti: tempi ragionevoli per la riduzione della base imponibile IVA**Corte di giustizia UE n. 887 del 23/11/17**

L'articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di sistema comune di imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura concorsuale nel momento in cui detto iter possa durare oltre i dieci anni, poiché un termine simile causa uno svantaggio economico agli imprenditori sottoposti alla procedura concorsuale rispetto ai loro concorrenti di altri Stati membri, violando così l'obiettivo di armonizzazione fiscale. L'articolo 26 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, è stato solitamente interpretato nel senso che, affinché sia ridotta la base imponibile in caso di mancato pagamento, il soggetto passivo deve fornire la prova dell'infruttuosità delle procedure concorsuali. La lettura della Corte di Giustizia della corrispondente norma della direttiva IVA va, invece, nella direzione della riduzione della base imponibile allorché vi sia una probabilità ragionevole che il debito rimanga insoluto.

Scriminato l'omesso versamento IVA nel concordato preventivo**Cassazione n. 52542 del 17/11/17**

Se il Giudice, in sede di concordato preventivo, ha ordinato di non eseguire pagamenti di crediti anteriori "per nessun motivo", l'imprenditore non può essere punito per il mancato versamento dell'IVA, poiché opera la scriminante di cui all'art. 51 del Codice penale.

IRAP

Irap – l'ortopedico che si avvale di una clinica non è soggetto a imposta**Cassazione n. 25245 del 25/10/17**

Il professionista (ortopedico) che per lo svolgimento dell'attività si avvale di un istituto clinico non è soggetto ad Irap. Secondo la Cassazione, tuttavia, si potrebbe configurare l'autonoma organizzazione con conseguente assoggettamento all'imposta qualora dovessero essere accertati "eventuali ruoli apicali rivestiti all'interno del comparto di proprio riferimento".

Irap – l'avvocato che corrisponde compensi ad altri professionisti non è soggetto a imposta**Cassazione n. 26332 del 7/11/17**

Il professionista (avvocato) che corrisponde a colleghi compensi per la domiciliazione presso di loro e per sostituzioni, nonché compensi a consulenti esterni non è soggetto ad Irap. In tema di Irap, non sono indicativi del presupposto dell'autonoma organizzazione i compensi corrisposti da un avvocato per le domiciliazioni presso i colleghi, trattandosi di prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense, che esulano dall'assetto organizzativo della relativa attività, ovvero i compensi corrisposti a colleghi del professionista in caso di sostituzioni, oppure a consulenti esterni, in quanto trattasi di esborsi che non rilevano di per sé a fini Irap.

Irap – Professionista docente, membro di CDA, CTU, ma non svolge attività professionale – non è soggetto all'imposta**Cassazione n. 26654 del 10/11/17**

Non è soggetto a Irap il professionista (dottore commercialista), che ha esercitato esclusivamente attività di docenza quale titolare di cattedra universitaria e ha ricoperto le funzioni di componente di consigli di amministrazione e collegi sindacali di varie società, nonché consulente tecnico in giudizi arbitrali, senza svolgere le attività tipiche della professione di dottore commercialista e che, in tale contesto, si è avvalso delle prestazioni di lavoro di una dipendente, assunta part time, svolgente mansioni di segretaria.

Irap - compensi e spese consistenti non evidenziano l'autonoma organizzazione**Cassazione n. 28636 del 29/11/17 e n. 28642 del 29/11/17**

Il valore assoluto dei compensi percepiti e dei costi inerenti, e il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (es. studio professionale, veicolo strumentale, etc.), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto organizzativo.

La Cassazione ha, inoltre, ribadito il principio affermato dalle SS.UU n. 9451/2016, secondo cui in tema di Irap, il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione:

- ✓ impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e
- ✓ si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

**Irap - il secondo dipendente assunto per sostituire la dipendente in maternità non fa scattare l'imposta
Cassazione n. 27378 del 17/11/17**

Non è soggetto a Irap il pediatra che utilizza 2 dipendenti nello studio laddove il cd. doppio dipendente riguardava in realtà soltanto il transitorio rimpiazzo dell'unica dipendente assente per maternità. Tale situazione di fatto rientra nei principi stabiliti dalle SS.UU. con la sentenza n. 9451 del 10/5/16 secondo cui il presupposto dell'autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

FISCALITÀ PERSONE FISICHE

Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Svizzera - Trattamento di fine rapporto e incentivo all'esodo devono essere tassati nel luogo in cui l'attività lavorativa è prestata

Cassazione n. 27773 del 22/11/17

In tema d'imposte sul reddito, le somme corrisposte a titolo di t.f.r. da datore di lavoro residente in Italia a un soggetto residente in Svizzera sono imponibili in Svizzera, ove l'attività lavorativa sia stata prestata, in base all'art. 15 della Convenzione italo-svizzera, che prevale sull'art. 23, co. 2, lett. a, del Tuir, essendo la norma pattizia gerarchicamente sovra-ordinata alla legge ordinaria interna, prevalendo del resto "le norme pattizie derivanti dagli accordi fra gli stati, attese la specialità e la ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione, su quelle interne".

Nel caso di specie, un cittadino italiano residente in Svizzera era stato illegittimamente assoggettato a tassazione separata (IRPEF) sul trattamento di fine rapporto e sull'incentivo all'esodo corrispostigli da una società italiana per l'attività prestata in Svizzera.

Convenzioni contro le doppie imposizioni – ai fini della residenza in uno Stato contraente per "abitazione permanente" si intende un fabbricato di cui il contribuente può comunque disporre a qualsiasi titolo

Cassazione n. 26638 del 10/11/17

Secondo l'art. 4 del modello di convenzione OCSE la persona fisica è considerata residente nello stato se in esso ha a disposizione una abitazione permanente da intendersi come una situazione di fatto, considerato che all'espressione "... a permanent home available to him" non può essere attribuito altro significato se non quello di un alloggio di cui il contribuente può disporre stabilmente a qualsivoglia titolo, non potendo la caratteristica della permanenza identificarsi nella proprietà di essa ma nel fatto che il soggetto ne può disporre a suo piacimento per periodi temporali indeterminati.

La Cassazione ha affermato che l'espressione utilizzata dagli stati contraenti (nel caso di specie Russia e Italia), laddove menziona l'abitazione permanente quale criterio per individuare lo stato ove il contribuente ha la residenza, deve essere interpretata al lume del tenore letterale del modello OCSE di riferimento cui si sono ispirati le parti contraenti e, dunque, avuto riguardo alla situazione di fatto che determina la stabile disponibilità di fatto di una abitazione in capo al contribuente.

Pertanto, per "abitazione permanente" deve intendersi non un fabbricato in proprietà od in uso in base ad altro titolo giuridico bensì un fabbricato di cui il contribuente possa comunque disporre.

Nel caso di specie il contribuente risiedeva presso l'abitazione di proprietà della convivente sicché, tenuto conto del rilievo che assumeva già nel 2002 la convivenza di fatto, ora riconosciuta e disciplinata dalla legge n. 76/2016 si deve ritenere che il contribuente disponesse di una abitazione permanente in Italia. Pertanto, deve applicarsi il secondo criterio previsto dall'art. 4, lett. a, della Convenzione, secondo cui quando la persona dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente nello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette.

Plusvalenza da permuta di cosa esistente (terreno) con cosa futura (fabbricato da realizzare) – la plusvalenza si realizza quando la cosa futura viene ad esistenza, ossia con l'ultimazione del processo edificatorio

Cassazione n. 27303 del 17/11/17

In tema di imposte sui redditi, nella permuta di cosa esistente (terreno) con cosa futura (fabbricato), la plusvalenza si intende conseguita nel momento in cui la proprietà del fabbricato quale corrispettivo della cessione del terreno entra nel patrimonio del cedente, momento che, ai sensi dell'art. 1472 c.c., coincide con quello in cui la cosa futura viene ad esistenza, giacché alla stipula della permuta il cedente fondiario acquista soltanto uno *ius ad habendam rem*; la plusvalenza si realizza quando la costruzione viene ad esistenza, entrando allora nel patrimonio del cedente, evento che si verifica con l'ultimazione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali. In particolare, ai fini della verifica dell'ultimazione del processo edificatorio (in appello) erano stati valorizzati l'atto di individuazione catastale nonché una relazione tecnica la quale attestava che nel periodo d'imposta precedente i fabbricati erano ancora in corso di costruzione.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

Accertamento induttivo puro – devono considerarsi anche i componenti negativi di reddito

Cassazione n. 28740 del 30/11/17

Nell'accertamento con metodo induttivo puro, determinando ai sensi dell'art. 39, co. 2 del D.P.R. n.600/1973 deve tenersi conto dei componenti negativi di reddito da detrarre dai maggiori ricavi accertati. In particolare, è stato affermato che in ipotesi di accertamento induttivo, ai fini delle imposte sui redditi l'ufficio deve tener conto anche delle componenti negative di reddito, dato che, diversamente, si assoggetterebbe a imposta il profitto lordo, anziché quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost. Né a ciò è di ostacolo l'articolo 109 del Tuir, in base al quale i costi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati al conto economico. Tale norma non è applicabile in caso di rettifica induttiva, in cui alla ricostruzione dei ricavi deve corrispondere un'incidenza percentuale dei costi.

Incongruità riscontrata per più annualità

Cassazione n. 28171 del 24/11/17

Ai fini dell'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del d.P.R. 29/9/73, n. 600, l'Ufficio non è tenuto a procedere all'accertamento contestualmente per due o più periodi d'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua, tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d'imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI

Rateazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato – Mancato versamento di una rata – l'esclusione di decadenza dalla rateazione per inadempimenti di lieve entità si applica solo a decorrere dal 31/12/14

Cassazione n. 26631 del 9/11/17

In tema di rateizzazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato richiesta ai sensi dell'art. 3 bis del D.lgs. n. 462/1997, l'esclusione dalla decadenza dal beneficio della rateizzazione per inadempimenti di lieve entità di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 159/2015, si applica solo per i debiti successivi al 31/12/14. La suddetta disposizione non è applicabile retroattivamente.

Nel caso di specie, il mancato tempestivo pagamento (anno d'imposta 2009) non è dipeso da un errore della Amministrazione, o da obiettive condizione di incertezza della norma, bensì, il ritardato versamento è dipeso dal comportamento negligente del contribuente che non è possibile sanare, benché lieve, secondo la normativa applicabile *ratione temporis*; il mancato pagamento di una delle rate anche diverse dalla prima comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo d'imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Circolari in materia tributaria - non possono introdurre adempimenti non previsti dalla legge

Cassazione n. 25905 del 31/10/17

Le circolari ministeriali non possono imporre al contribuente adempimenti non previsti dalla legge e men che meno istituire cause di revoca della agevolazione fiscale non contenute in una norma di legge posto che non costituiscono fonte del diritto.

In particolare, è stato ritenuto illegittimo il recupero basato su una causa di revoca prevista da una Circolare ministeriale, ma non prevista dalla norma di legge. Nel caso di specie, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale (investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate a norma dell'art.8 della L. n. 388/2000), sulla base di quanto affermato dalle circolari ministeriali, era stato, invece, ritenuto adempimento di natura sostanziale l'apposizione sulle fatture di acquisto di beni o servizi della dicitura "bene acquistato con il credito di imposta di cui all'art. 8 della legge 23.12.2000 n. 388" (circolari ministeriali n. 41/E del 18-4-1991 paragrafo 4 e n. 38/E del 9-5-2002 paragrafo 2.1) ed era stata pertanto revocata l'agevolazione al contribuente che aveva ommesso di riportare sulle fatture di acquisto dei beni oggetto di agevolazione tale dicitura.

Contenzioso – la specificità dei motivi nell'appello

Cassazione n. 27480 del 20/11/17

Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza.

Tuttavia è stato affermato che è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico giuridico della sentenza impugnata.

Giuri Assist

Nel caso di specie l'appellante, pur avendo riproposto le medesime argomentazioni del 1° grado di giudizio, ha assolto l'onere di specificità di cui all'art. 53 d.lgs. n.546/1992 posto che ha specificamente aggredito la statuizione del giudice di primo grado - che aveva ritenuto la documentazione prodotta dalla stessa inconsistente se non evasiva, trattandosi soltanto dell'elenco delle otto società di cui era titolare, socio o cointeressato senza indicazione circa la redditività delle stesse negli ultimi anni - specificando che i redditi necessari per l'acquisto dell'immobile in favore della figlia potevano senz'altro desumersi dai redditi percepiti negli anni dal 1953 al 2000 e che tali elementi avrebbero potuto integrare il concetto di presunzione di cui all'art.2727 c.c.

È stato, inoltre, affermato che la disposizione di cui all'art. 8, co.8 della L. n. 388/2000 che prevede l'emanazione di decreti ministeriali per disciplinare lo svolgimento delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione della agevolazione fiscale, non fornisce alcun fondamento di legittimità alla prassi di introdurre, a mezzo circolare, una causa di revoca della agevolazione non contemplata dalla legge.

Giurisdizione tributaria - l'opposizione a un atto di precetto di natura tributaria

Cassazione n. 24965 del 23/10/17

In materia di esecuzione forzata tributaria sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie nel caso di opposizione all'atto di precetto che si assume viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria o degli altri atti presupposti. La Suprema Corte, nel respingere il ricorso del contribuente, ha enunciato tale principio che ribadisce, tra l'altro, l'orientamento recentemente espresso con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13913 del 5/6/17. Nel caso di specie il contribuente lamentava l'erroneità della decisione della corte di appello secondo la quale la competenza sul procedimento di opposizione al precetto fosse delle Commissioni tributarie e non del giudice ordinario.

Motivazione della sentenza

Cassazione n. 25432 del 26/10/17

La motivazione di una sentenza può essere redatta *per relationem* rispetto ad un'altra sentenza non ancora passata in giudicato, a condizione che *"resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa causa"*.

Appello e omessa indicazione delle parti

Cassazione n. 26313 del 7/11/17

L'omessa indicazione, nell'atto di appello, delle parti nei cui confronti lo stesso è proposto, ne determina, in linea generale, l'inammissibilità. Tuttavia, quest'ultima non opera qualora le parti, pur non indicate o erroneamente indicate, siano, comunque, identificabili con certezza dal contesto del ricorso, dalla sentenza impugnata, ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio".

FISCALE – VARIE

TARSU - immobili storici

Cassazione n. 26719 del 13/11/17

Ai fini dell'esenzione dalla TARSU per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni d'inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione; infatti, non c'è nella normativa di riferimento (ex art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 507 del 1993) alcun riferimento all'esclusione dal pagamento del tributo TARSU in funzione della mera sottoposizione a vincolo storico.

Si paga l'accisa anche sui prodotti oggetto di furto***Cassazione n. 26419 del 7/11/17***

L'abbuono dell'accisa non è previsto in caso di "svincolo irregolare della merce dal regime di sospensione" ma solo in caso di "ammanchi", cioè solo quando gli ammanchi siano riconducibili alle perdite dovute a caso fortuito o forza maggiore o alle perdite inerenti alla natura del prodotto.

Nel caso di specie, che trae origine dal diniego alla richiesta di sgravio, seguito dall'invito al pagamento dell'accisa da parte dell'Amministrazione doganale, essi erano fondati appunto sull'immissione nel mercato della merce oggetto del furto da parte di terzi rimasti ignoti, donde l'erroneità in diritto, alla stregua della giurisprudenza largamente prevalente in materia, della decisione impugnata, che ha recepito invece la pronuncia (Cass. n. 24912 del 6/11/13), rimasta isolata.